

SviluppoBasilicata

Microcredito

Per rafforzare l'economia sociale



PO FSE BASILICATA 2014 – 2020

ASSE 2

Rafforzare ed innovare l'inclusione attiva nella società

Priorità: 9.i

OBIETTIVI SPECIFICI:

- 9.1: Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale;
- 9.7: Rafforzamento dell'economia sociale.

FONDO PER IL MICROCREDITO – PO FSE 2014-2020

(D.G.R. BASILICATA N. 1266 DEL 30.11.2018 e ss.ii.mm.)

AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle domande di accesso al Fondo

Delibera Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A. n. 147 del 29/07/2019

MICROCREDITO B

Per il rafforzamento dell'economia sociale, attraverso la creazione o il sostegno di attività economiche operanti nel terzo settore

Sviluppo Basilicata S.p.A.
Centro Direzionale Z.I. snc - 85050 Tito (PZ)
Tel. +39 0971 50661
www.sviluppobasilicata.it
infomicrocredito@sviluppobasilicata.it

Riferimenti programmatici e normativi

- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) – GUUE 14 del 19/01/2008 - GU C 14 del 19.1.2008;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 347/320 del 20 dicembre 2013;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 347/320 del 20 dicembre 2013;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352/1 del 24 dicembre 2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 223 del 29.7.2014;
- Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 119/1 del 4 maggio 2016;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 262/1 del 19 luglio 2016;
- Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA, redatto ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e adottato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014;
- Documento di lavoro dei servizi della commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato relativi agli strumenti finanziari dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) nel periodo di programmazione 2014-2020" - Bruxelles, 2.5.2017 SWD(2017) 156 final;
- Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,

(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 193/1 del 30 luglio 2018;

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300" e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 che recepisce la Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 124/36 del 20 maggio 2003;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 e ss.mm.ii.;
- Legge 6 giugno 2016 n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016;
- Decreto 31 maggio 2017 n. 115 del MISE, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017 e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 S.O. del 2 agosto 2017 e ss.mm.ii.;
- Legge 4 agosto 2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2018;
- D.G.R. Basilicata n. 1322 del 8 agosto 2008 "Modifiche agli Indirizzi Operativi in Materia di Riforma del Sistema Pubblico di Mediazione tra Domanda e Offerta di Lavoro (D.Lgs. n. 297/02) di cui alla DGR 5 luglio 2004, n. 1645 e alla DGR 18 settembre 2006, n.1333, pubblicata nel B.U. Basilicata n. 42 del 10 settembre 2008;
- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Basilicata approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, come modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;

- D.G.R. Basilicata n. 1132 del 3 settembre 2015 “Preso d’atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE 2014-2020” e ss.mm.ii.;
- D.G.R. Basilicata n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l’identità visiva della programmazione comunitaria 2014-2020 ed i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria in modo tale da assicurare il coordinamento e l’immediata riconducibilità degli strumenti utilizzati;
- D.G.R. Basilicata n. 1260 del 8 novembre 2016 con la quale sono stati approvati i Manuali d’uso dell’identità visiva “BasilicataEuropa” e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR della Regione Basilicata;
- D.G.R. Basilicata n. 194 del 9 marzo 2017 “Art. 10, comma 1 lettera I) della L.R. Basilicata n.4/2007. Approvazione definitiva del manuale per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative dopo il parere n.1872/c della IV commissione consiliare permanente” e ss.mm.ii.;
- D.G.R. Basilicata n. 217 del 16 marzo 2018 “Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sociosanitarie di cui all’art. 3 comma 2 della L.R. Basilicata n. 28/2000 e ss.mm.ii. e all’art. 62 della LR n. 5/2016. Indirizzi Applicativi” e ss.mm.ii.;
- D.G.R. Basilicata n. 740 del 02 agosto 2018 con la quale sono stati adottati i documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 e ss.mm.ii.;
- D.G.R. Basilicata n. 1266 del 30 novembre 2018 “PO FSE Basilicata 2014-2020 – Istituzione Fondo Microcredito FSE 2014-2020 – Individuazione del Soggetto gestore ai sensi dell’articolo 38 paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. – Approvazione Schema di Accordo di Finanziamento”;
- D.G.R. Basilicata n. 1351 del 20 dicembre 2018 “PO FSE Basilicata 2014 – 2020 Presa d’atto Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29 novembre 2018 che modifica la Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18 aprile 2018” e ss.mm.ii.;
- D.G.R. Basilicata n. 252 del 4 aprile 2019 “Istituzione Fondo Microcredito FSE 2014-2020 – Individuazione del Soggetto gestore ai sensi dell’art. 38, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. – DGR n. 1266 del 30 novembre 2018 – Modifiche e Integrazioni”;
- Accordo di Finanziamento tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. sottoscritto in data 17 aprile 2019 per la gestione del Fondo Microcredito che ha modificato e integrato il precedente Accordo sottoscritto il 5 dicembre 2018;

Art. 1**Finalità**

1. La Regione Basilicata, in coerenza con gli obiettivi perseguiti con il PO FSE Basilicata 2014-2020, con Delibera n. 1266 del 30.11.2018 ha istituito lo Strumento Finanziario **“Fondo Microcredito FSE 2014-2020”** (in breve anche “Fondo”), mediante il quale erogare prestiti diretti:
 - a sostenere la creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti che hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito;
 - finalizzati al rafforzamento dell’economia sociale.
2. Il Fondo, dunque, è rivolto ai soggetti che hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito ed è articolato in due sezioni:
 - A. Microcredito A: rivolto a disoccupati e diretto a sostenere l’erogazione di prestiti, a valere sull’Asse 1 del PO FSE Basilicata 2014-2020 e sulle priorità di investimento 8i e 8ii, Obiettivi specifici 8.5 e 8.1, finalizzati alla creazione di attività di lavoro autonomo e di impresa, ivi compreso il trasferimento d’azienda;
 - B. Microcredito B: diretto a sostenere l’erogazione di prestiti, a valere sull’Asse 2 del PO FSE Basilicata 2014-2020 – Priorità di investimento 9i - Obiettivi specifici 9.7 e 9.1, finalizzati al rafforzamento dell’economia sociale, attraverso la creazione o il sostegno di un’attività economica operante nel terzo settore.
3. La Regione Basilicata ha affidato la gestione del Fondo alla sua società in house Sviluppo Basilicata S.p.A., che opera in qualità di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio della Basilicata - di cui la Regione Basilicata è unico socio; i rapporti sono disciplinati dall’Accordo di Finanziamento sottoscritto dalle parti il 17.4.2019, rep 198 il cui schema è stato approvato con DGR Basilicata n. 252 del 4 aprile 2019 che ha modificato e integrato l’Accordo di finanziamento sottoscritto il 5.12.2018;
4. Il presente Avviso, denominato **Microcredito B**, disciplina le modalità di candidatura delle istanze, le procedure di selezione ed erogazione del finanziamento, nonché di monitoraggio e controllo delle iniziative ammesse, di cui ai citati Obiettivi Specifici 9.1 e 9.7.
5. L’Avviso è redatto in coerenza con il PO FSE Basilicata 2014-2020, con i Criteri di Selezione approvati in Comitato di Sorveglianza, i Regolamenti comunitari di riferimento per i Fondi Strutturali, la normativa comunitaria e nazionale sugli aiuti di Stato e sugli Strumenti Finanziari e con l’Accordo di finanziamento, di cui al precedente comma 3, comprensivo dei relativi allegati;
6. Con tale strumento la Regione Basilicata intende promuovere un intervento finanziario innovativo mediante la concessione di prestiti di importo fino a 25.000,00 euro - a tasso zero - destinati a:
 - a. imprese sociali, così come definite all’art. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e ss.mm.ii. e Enti del Terzo Settore così come definiti all’art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, per programmi di investimento diretti a consolidare attività economiche già esistenti;
 - b. persone fisiche che intendono costituire ed avviare imprese sociali o Enti del Terzo Settore per lo svolgimento di attività economiche.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Avviso valgono le seguenti definizioni:

- a. **attività economica:** attività diretta all'offerta di beni e/o di servizi in un determinato mercato nel rispetto delle regole di concorrenza;
- b. **destinatario finale** dell'intervento: il soggetto giuridico al quale viene erogato il finanziamento a seguito della sottoscrizione del contratto di Finanziamento e che assume i relativi obblighi contrattuali;
- c. **domanda on line:** la domanda presentata tramite la procedura informatica accessibile dal portale "Centrale Bandi" del sito www.regione.basilicata.it secondo le modalità indicate all'articolo 10 del presente Avviso;
- d. **enti del Terzo Settore:** come definiti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.;
- e. **imprese sociali:** come definite ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e ss.mm.ii.;
- f. **lavoratore autonomo:** colui che esercita attività lavorativa diversa da quelle di lavoro dipendente, caratterizzata dall'autonomia, intesa come organizzazione della propria attività con mezzi idonei al raggiungimento del risultato. Ai fini del presente Avviso, la categoria comprende sia l'imprenditore individuale che il libero professionista;
- g. **lavoratore svantaggiato:** come definito ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Regolamento (UE) 651/2014 è chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
 - a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - d) aver superato i 50 anni di età;
 - e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Ai fini del presente Avviso rientra in tale definizione anche il lavoratore **molto svantaggiato** che ai sensi del dell'art. 2 comma 99 del Regolamento (UE) 651/2014 è chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
- b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato".

- h. **microcredito:** finanziamento dell'importo massimo di € 25.000,00 secondo la definizione della Commissione Europea¹. Più precisamente si intende uno strumento finanziario, ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 38, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., e che, per l'effetto, non ricade nel campo di applicazione dell'art. 111 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (Testo Unico Bancario) e ss.mm.ii.;
- i. **microimpresa:** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure registra un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, come definita nel Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
- j. **referente:** nel caso di domanda presentata da più proponenti, finalizzata alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico per l'esercizio di nuova attività, è il soggetto proponente individuato in domanda quale rappresentante della costituenda società ed interlocutore con la Regione Basilicata e con Sviluppo Basilicata S.p.A.
- k. **soggetto proponente:** chi presenta la domanda di microcredito. Nel caso di impresa non ancora costituita è la persona fisica singola, quale componente della costituenda compagine societaria o associativa. Nel caso di impresa/associazione già costituita è la società/associazione la cui domanda sarà presentata dal Rappresentante Legale della stessa;
- l. **ultimazione dell'investimento:** data dell'ultimo titolo di spesa (fattura o altro documento contabile avente valore probatorio equivalente);
- m. **unità locale:** la struttura, anche articolata su più immobili, fisicamente separati ma prossimi, deputata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale risultante da visura camerale. In caso di attività esercitata presso la sede legale, l'unità locale coincide con la sede legale.

Art. 3

Soggetti destinatari

1. Possono presentare domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso i soggetti che svolgono o intendano svolgere attività economica nella forma di impresa sociale ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 112/2017 o di Ente del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 117/2017, costituita o da costituirsi, ai sensi dei successivi artt. 4 e 5, in una delle forme di seguito indicate:
 - Società di persone;
 - Società cooperative;
 - Società a responsabilità limitata;
 - Società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis codice civile;
 - Associazioni;
 - Fondazioni.
2. Alla data di inoltro della domanda, i soggetti proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, in relazione alla tipologia di iniziativa da candidare:
 - 2.1) **consolidamento di un'attività economica esistente:**

¹ Regolamento (UE) N. 1296/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 e ss.mm.ii..

- 2.1.1) essere iscritti nel Registro delle Imprese ovvero, ove ricorra, nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente;
- 2.1.2) nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, nel caso di società, associazione e fondazione che svolgono l'attività nel territorio della Regione Basilicata, alla data di presentazione della domanda le stesse devono essere iscritte ad uno dei registri della Regione Basilicata, previsti dalle normative di settore ovvero:
- all'anagrafe delle Onlus,
 - nel registro delle Organizzazioni di Volontariato,
 - nel registro delle Associazioni di promozione sociale,
 - all'Albo Regionale delle Associazioni Culturali,
 - all'Albo Regionale delle Cooperative sociali,
 - all'Albo Nazionale delle Cooperative sociali.

Per le associazioni e le fondazioni già costituite, che non hanno ancora maturato l'anzianità per l'iscrizione nei relativi registri regionali, nonché per le associazioni e le fondazioni che non svolgono l'attività nel territorio della Regione Basilicata alla data di presentazione della domanda, l'iscrizione al registro regionale di pertinenza, dovrà avvenire entro il termine di cui all'art. 16 comma 1 dell'Avviso, ovvero entro 12 mesi dalla data di erogazione del microcredito.

- 2.1.3) essere un'impresa sociale o un ente di Terzo Settore così come definiti all'art. 2 del presente Avviso;
- 2.1.4) essere titolari di partita IVA ovvero, ove ricorra, titolari di Codice Fiscale;
- 2.1.5) rientrare nella definizione di microimpresa, così come definita all'art. 2 del presente Avviso;
- 2.1.6) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
- 2.1.7) ove applicabile, trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione straordinaria;
- 2.1.8) non aver avuto protesti per assegni e/o cambiali negli ultimi cinque anni, salvo che abbia proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbia presentato domanda di cancellazione, ovvero, in casi di accertata erroneità, qualora sia già stata avviata la procedura di cancellazione. Nel caso di associazioni e fondazioni non riconosciute, tale requisito deve essere posseduto dai membri dell'organo amministrativo;
- 2.1.9) non essere destinatari di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Nel caso di associazioni e fondazioni non riconosciute tale requisito deve essere posseduto dai membri dell'organo amministrativo;

2.1.10) non essere sottoposti ad una delle pene accessorie di cui agli artt. 32 bis², 32 ter³ e 32 quater⁴ del codice penale i seguenti soggetti:

- a) la totalità dei soci (in caso di società in nome collettivo),
- b) la totalità dei soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice),
- c) tutti i membri dell'organo amministrativo, il rappresentante legale e i soci di maggioranza (in caso di società a responsabilità limitata semplificata, società a responsabilità limitata),
- d) tutti i membri dell'organo amministrativo, il rappresentante legale e la maggioranza numerica dei soci (in caso di società cooperative),
- e) tutti i membri dell'organo amministrativo e il rappresentante legale (in caso associazioni e fondazioni);
- f) l'eventuale direttore Tecnico delle compagini di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e) - ove previsto;

2.2) **creazione di una nuova attività economica** (costituenda società di persone, costituenda società cooperativa, costituenda società a responsabilità limitata semplificata, costituenda società a responsabilità limitata, costituenda associazione e costituenda fondazione) nella forma di impresa sociale o ente di Terzo Settore, così come definiti all'art. 2 del presente Avviso:

2.2.1) la totalità dei soggetti proponenti (soci della costituenda società e/o associazione e/o fondazione) abbiano compiuto 18 anni e siano residenti in Basilicata;

2.2.2) la totalità dei soggetti proponenti che ricopriranno compiti nell'organo amministrativo della costituenda società e/o associazione e/o fondazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non siano sottoposti ad una delle pene accessorie di cui agli artt. 32 bis⁵, 32 ter⁶ e 32 quater⁷ del codice penale;
- b) non abbiano avuto protesti per assegni e/o cambiali negli ultimi cinque anni, salvo che abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di cancellazione, ovvero, in casi di accertata erroneità, qualora sia già stata avviata la procedura di cancellazione;

2.2.3) la maggioranza numerica dei soggetti proponenti che detengono la maggioranza delle quote della costituenda società siano rappresentati da soggetti svantaggiati - secondo la

² L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

³ L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni.

⁴ Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

⁵ Vedi nota 2.

⁶ Vedi nota 3.

⁷ Vedi nota 4.

definizione di cui all'art. 2 dell'Avviso - nel caso di costituende società di persone, società a responsabilità limitata semplificata e società a responsabilità limitata. In caso di costituenda società cooperativa e/o associazione e/o fondazione, il requisito di lavoratore svantaggiato deve essere posseduta solo dalla maggioranza numerica dei proponenti.

3. Non possono presentare domanda i soggetti proponenti che:
 - hanno ottenuto agevolazioni sui precedenti Avvisi Pubblici per la erogazione di Microcrediti della Regione Basilicata e che non siano in regola con il rimborso delle rate;
 - sono stati ammessi al microcredito di cui al presente Avviso o all'Avviso Microcredito A.
4. Possono beneficiare del finanziamento di cui al presente Avviso i destinatari finali nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011, e rispetto ai quali non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (rispetto della normativa antimafia). Tale verifica è propedeutica all'erogazione del finanziamento come precisato all'art. 14 comma 9 dell'Avviso.
5. L'unità locale in cui realizzare l'investimento deve essere ubicata in Basilicata. La verifica della disponibilità dell'immobile è propedeutica alla concessione del finanziamento come precisato all'art. 14 commi 3 e 4 dell'Avviso.
6. Fino alla effettiva istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (art. 45 del D. Lgs. 117/2017), in considerazione dei termini fissati dall'art. 14 della L.R. 22/1988 per l'iscrizione al relativo registro regionale, le Associazioni Culturali non potranno beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Avviso per la creazione di una nuova attività economica, di cui alla precedente lettera B), pertanto alle stesse è preclusa la possibilità di presentare la domanda.

Art. 4

Tipologie di iniziative

1. Con il presente Avviso sono finanziabili le iniziative da realizzare in Basilicata finalizzate alla creazione di un'attività economica operante nel Terzo Settore oppure al consolidamento di un'attività economica già esistente operante nel Terzo Settore.
2. Le iniziative del Terzo Settore da creare o consolidare devono avere una delle seguenti forme giuridiche:
 - a) Impresa sociale, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e ss.mm.ii.;
 - b) Enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii che svolgano stabilmente attività economica nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.
3. Nel caso di creazione di una nuova attività economica di cui all'art. 3 comma 2 punto 2.2) dell'Avviso, i soggetti proponenti dovranno costituire la società e/o l'associazione e/o la fondazione in una delle forme previste dall'art. 3, comma 1 dell'Avviso nel rispetto delle quote⁸ e dei ruoli indicati in fase di candidatura, prima dell'adozione della delibera di concessione del finanziamento come precisato al successivo art. 14 .

⁸ In caso di costituenda società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, società a responsabilità limitata.

Art. 5**Settori di attività**

1. Le imprese sociali e gli Enti del Terzo Settore dovranno esercitare rispettivamente l'attività di cui all'art. 2 del D. Lgs 112/2017 e dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017 e rientranti in uno dei Codici di Attività ATECO ISTAT 2007 riportati nell'**Allegato A** al presente Avviso.
2. Il Microcredito potrà finanziare esclusivamente progetti connessi allo svolgimento di un'attività economica - così come definita all'art. 2 - svolta o da svolgere dal soggetto proponente; la sussistenza di tale requisito sarà verificata dal Soggetto Gestore in sede di istruttoria sulla base delle informazioni fornite nella domanda e nella documentazione allegata.
3. Non sono concedibili, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, aiuti alle imprese che operano nei seguenti settori:
 - a) della pesca e dell'acquacoltura; disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) della produzione primaria di prodotti agricoli;
 - c) della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) del trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi limitatamente agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli;
 - e) del settore carboniero.
4. Sono escluse:
 - a) Le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - b) le attività subordinate all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione;
 - c) le attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
 - d) le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92) e la pornografia;
 - e) le attività di commercio di armi e munizioni;
 - f) le attività del settore informatico direttamente e specificatamente connesse alle attività escluse, di cui ai precedenti punti c), d) ed e).

Art. 6**Risorse finanziarie**

1. La dotazione finanziaria del Fondo destinata alla misura **Microcredito B**, a valere sull'Asse 2 del PO FSE Basilicata 2014-2020, è pari a complessivi € 10.000.000,00 di cui:
 - € 8.000.000,00 nell'ambito della Priorità 9i, Obiettivo Specifico 9.7, volto al "Rafforzamento dell'economia sociale",
 - € 2.000.000,00 nell'ambito della Priorità 9i, Obiettivo Specifico 9.1, volto alla "Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale", destinata esclusivamente alla "creazione di una nuova attività economica" di cui all'art. 3 comma 2 punto 2.2) del presente Avviso.
2. La dotazione finanziaria complessiva e la ripartizione di cui al precedente comma 1 potrà essere soggetta a successiva modifica da parte dell'Amministrazione Regionale.
3. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di implementare la dotazione finanziaria con ulteriori fondi che, a qualsiasi titolo, si rendessero successivamente disponibili.
4. Le risorse saranno versate nel Fondo, nelle modalità previste nell'accordo di Finanziamento, ovvero a stati di avanzamento in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse erogate ai Destinatari Finali.

Art. 7**Requisiti del finanziamento**

1. I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari finali sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche:
 - a. Importo minimo: € 5.000,00
 - b. Importo massimo: € 25.000,00
 - c. Durata: fino a un massimo di 72 mesi⁹, escluso il preammortamento di cui alla successiva lettera d) del presente comma. In particolare per i microcrediti:
 - fino a € 20.000,00 la durata è di 60 mesi;
 - superiori a € 20.000,00 la durata è di 72 mesi.
 - d. Preammortamento: 12 mesi¹⁰
 - e. Tasso applicato: zero.
 - f. Spese per l'istruttoria: zero.
 - g. Commissioni di erogazione: zero.
 - h. Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al destinatario un interesse di mora pari al tasso legale vigente al momento dell'inadempimento e maturato dal 90esimo giorno successivo alla data di scadenza di ciascuna rata e fino alla data di effettivo pagamento.

⁹ La durata è quella del piano di ammortamento e decorre dal giorno successivo alla data di scadenza del preammortamento.

¹⁰ Il preammortamento decorre dalla data dell'erogazione del Microcredito attestata dalla data di valuta del bonifico e fino all'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla suddetta data di valuta.

- i. Rimborso: sulla base della scelta effettuata dal destinatario finale, in rate costanti oppure rate crescenti, mensili posticipate, con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di preammortamento, ove previsto. In caso di rate crescenti le stesse saranno calcolate sulla base di importi annuali predefiniti, suddivisi in 12 rate costanti mensili.
 - j. Modalità pagamento: tramite bonifico bancario.
 - k. Garanzie: non saranno richieste garanzie reali e/o personali.
2. Ai destinatari finali che ne facciano richiesta potrà essere accordata la restituzione anticipata del finanziamento senza l'applicazione di penali, fermo restando gli altri obblighi contrattuali di cui al successivo art. 17 e le cause di revoca di cui all'art. 18.

Art. 8

Spese ammissibili

1. Il finanziamento andrà a coprire i costi connessi alla realizzazione del programma ammesso che potrà comprendere sia spese per investimenti (materiali e immateriali) sia spese di funzionamento e gestione, connesse all'attività economica da realizzare.
2. I costi relativi alle spese per investimento dovranno essere superiori al 50% del complessivo programma ammesso. Conseguentemente le spese di funzionamento e gestione dovranno essere inferiori al 50% del complessivo programma ammesso.
3. Sono ritenute ammissibili le spese strettamente funzionali all'attività da esercitare, effettuate in data successiva a quella di:
 - a. presentazione della domanda telematica, nel caso di "consolidamento di un'attività economica esistente" di cui all'art. 3, comma 2, punto 2.1) del presente Avviso;
 - b. costituzione della società e/o associazione e/o fondazione, nel caso di "creazione di una nuova attività economica" di cui all'art. 3, comma 2, punto 2.2) del presente Avviso.
4. Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti materiali ed immateriali (a titolo esemplificativo e non esaustivo), riferiti a beni e servizi considerati ammortizzabili e al lordo dell'IVA¹¹:
 - a. spese di costituzione della società, nel caso di "creazione di una nuova attività economica" di cui all'art. 3 comma 2 punto 2.2) del presente Avviso;
 - b. spese per opere murarie e assimilate a condizione che facciano parte di un progetto organico e funzionale. Non saranno ammessi progetti costituiti solo da opere murarie e assimilate;
 - c. spese per l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, hardware;
 - d. spese per l'acquisto di automezzi esclusivamente di tipo commerciale e strettamente funzionali all'effettiva produzione del bene e/o erogazione del servizio, a servizio della tipologia di attività candidata e a servizio esclusivo dell'unità produttiva interessata dall'agevolazione;
 - e. programmi informatici, portale web, brevetti e certificazioni;
 - f. consulenze specialistiche (compresa la spesa per la perizia tecnica asseverata a certificazione delle spese sostenute a ultimazione dell'investimento di cui all'art. 15 comma 1 lettera f) dell'Avviso).

¹¹ Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 1303/2013, premessa n. 37 e art. 37 (11).

5. Sono ammissibili le seguenti spese di funzionamento e gestione (a titolo esemplificativo e non esaustivo), al lordo dell'IVA:
- a. spese per merci, materie prime, semilavorati e materiali di consumo;
 - b. spese di promozione e pubblicità, comprese le spese per campagne di web marketing;
 - c. spese per la locazione di immobili;
 - d. spese relative alle utenze intestate direttamente al destinatario finale del finanziamento (energia, riscaldamento, acqua, telefoniche, connessioni alla rete, ecc);
 - e. abbonamenti a banche dati;
 - f. spese relative al personale contrattualizzato a tempo indeterminato o determinato assunto in applicazione dei CCNL firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi;
 - g. corsi di formazione e prestazioni professionali.
6. Non sono ammissibili le seguenti spese relative a:
- a. acquisto di motoveicoli e automobili (ad eccezione dei veicoli commerciali di cui al precedente comma 4, lettera d del presente articolo);
 - b. acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - c. interessi passivi e spese per leasing;
 - d. acquisto di terreni e beni immobili;
 - e. beni e servizi il cui pagamento è stato effettuato in contanti o con altra modalità non tracciabile;
 - f. costi relativi a tasse, spese amministrative, multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
 - g. interessi di mora;
 - h. ammortamenti;
 - i. commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
 - j. costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione verso paesi terzi o Stati membri;
 - k. consolidamento debiti bancari;
 - l. acquisto di beni di rappresentanza o ad uso promiscuo;
 - m. beni e servizi forniti da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che siano in qualsiasi forma legati al Destinatario Finale ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
 - n. beni e servizi se intervenute tra soggetti tra i quali intercorrono rapporti di parentela e affinità entro il terzo grado.
7. L'acquisto di beni usati è spesa ammissibile purché vengano rispettate, ai sensi art. 16 del D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 le seguenti condizioni:
- a. il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo pubblico regionale, nazionale o europeo;
 - b. il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;

- c. le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.
8. Le spese ammissibili ai sensi del presente articolo sono considerate finanziabili a condizione che facciano parte di un programma d'investimento organico e funzionale, idoneo a conseguire gli obiettivi economici prefissati dal proponente, indicati in domanda e nei relativi allegati, devono essere tutte sostenute entro il termine previsto dal successivo art. 17 comma 1 lettera b)¹² e lettera c)¹³. Qualora da tali verifiche si dovesse verificare la riduzione delle spese ammesse con delibera di concessione del finanziamento, sarà adottata la revoca parziale del finanziamento.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo in materia di ammissibilità delle spese, si rinvia al D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.
10. Qualora dovessero intervenire modifiche normative o nuovi orientamenti da parte delle Istituzioni Comunitarie e/o Nazionali e/o Regionali competenti, la Regione Basilicata si riserva il diritto di modificare o integrare le condizioni pubblicate nel presente Avviso. Gli interessati potranno fare riferimento alle nuove disposizioni per le domande da presentare; per le domande già inoltrate rimane salvo ed impregiudicato il diritto del proponente ad adeguare quanto già dichiarato alle nuove disposizioni, fermo restando il numero di protocollo assegnato al momento di presentazione in via telematica della domanda.
11. In caso di concessione del microcredito, il programma di investimento approvato comprensivo delle spese di gestione, non potrà essere modificato e/o rimodulato, se non previa autorizzazione di Sviluppo Basilicata S.p.A., che si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità e congruità delle modifiche proposte anche in sede di verifica finale.

Art. 9

Intensità dell'aiuto e cumulo

1. Le agevolazioni del presente Avviso si configurano come Aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013. L'importo massimo degli aiuti concedibili all'"impresa unica", così come definita dall'art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n.1407/2013, non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale le agevolazioni vengono concesse e i due esercizi finanziari precedenti). Nel caso di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, l'importo massimo degli aiuti concedibili non deve superare il massimale di € 100.000,00.
2. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso (Delibera di ammissione/concessione).
3. In riferimento al presente strumento finanziario si precisa che l'intero ammontare del microcredito è inteso come "finanziamento agevolato".
4. L'intensità dell'agevolazione, da calcolare in ESL, sarà definita sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione e corrispondenti al tasso di riferimento fissato dalla UE ai sensi della "Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione" (2008/C 14/02).
5. Ciascuna iniziativa riconosciuta ammissibile ai sensi del presente Avviso verrà inserita nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi e con le modalità indicate dal Decreto n. 115 del 31/05/2017 e sarà soggetta alle preventive verifiche previste dal citato Decreto n. 115 del 31/05/2017.

¹² Con riferimento alle spese di investimento.

¹³ Con riferimento alle spese di funzionamento e gestione.

6. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del citato Regolamento (UE) n. 1407/2013.
7. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze del caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
8. Tuttavia in caso di cumulo di agevolazioni sugli stessi costi ammissibili, al fine di evitare situazioni di sovra-finanziamento pubblico, l'importo risultante dal cumulo di sovvenzioni (contributi a fondo perduto) con strumenti finanziari (rappresentati da prestiti agevolati quali il Microcredito e da finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche) oppure il cumulo risultante dalla combinazione di due strumenti finanziari (quali quelli sopra descritti) , relativi agli stessi costi ammissibili, non potrà essere superiore ai suddetti costi.

Art. 10

Modalità di presentazione della domande

1. La procedura di presentazione della domanda di finanziamento è a sportello. La domanda potrà essere compilata ed inviata a partire dalle ore 08:00 del giorno 16.09.2019 fino alle ore 17:00 del giorno 30.06.2023 e comunque fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, di cui verrà data adeguata e tempestiva informazione sul sito di Sviluppo Basilicata (www.sviluppobasilicata.it) e della Regione Basilicata.
2. Termini diversi potranno essere stabiliti con provvedimento dell'ADG PO FSE 2014-2020.
3. La procedura di presentazione della domanda prevede l'accesso alla piattaforma informatica "Centrale Bandi", tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it - sezione "Avvisi e Bandi" - e richiede che i soggetti proponenti accedano al servizio effettuando l'autenticazione mediante SPID¹⁴ oppure mediante credenziali rilasciate dalla Regione Basilicata¹⁵ e che siano altresì in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata e di un certificato di firma digitale.
4. All'interno della sezione "Avvisi e Bandi" dedicata al presente Avviso saranno fornite le istruzioni per la fase di compilazione ed inoltro della candidatura telematica.
5. La domanda (comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.679/2016) dovrà essere compilata on line sulla piattaforma informatica "Centrale Bandi", sulla base dello schema di cui all'**Allegato B** al presente Avviso, firmata digitalmente dal proponente e inoltrata telematicamente con conseguente assegnazione del protocollo attestante la sua ricezione.

¹⁴ L'account SPID deve essere di Livello 2 o superiore.

¹⁵ In tal caso sarà possibile accedere con la Carta Nazionale dei Servizi oppure mediante Username, Password e Pin. Tale modalità è utilizzabile solo se si è già in possesso delle credenziali rilasciate da Regione Basilicata entro il 19.4.2017.

6. Nel caso di istanza presentata da più proponenti, finalizzata alla costituzione di un nuovo soggetto ai sensi del precedente art. 3 comma 2.2, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal soggetto individuato nel modulo di domanda quale referente.
7. Il proponente (o il referente nel caso di cui al precedente comma 6) è tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella domanda (Allegato B) e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.
8. L'ordine cronologico di invio della domanda on line determinerà l'ordine progressivo di istruttoria delle istanze. L'ordine di ammissione delle domande, invece, può anche essere diverso dall'ordine di istruttoria delle istanze, purché venga lasciato impregiudicato il diritto delle stesse a ricevere i finanziamenti, in caso di conclusione positiva dell'iter istruttorio.
9. Ciascun proponente può presentare una sola domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso, fatti salvi i casi di rinuncia o rigetto delle precedenti candidature.
10. Non saranno considerate istruibili e saranno escluse le domande non candidate secondo la procedura di cui al presente articolo.
11. Tutte le comunicazioni relative al procedimento amministrativo di cui al presente Avviso saranno notificate da Sviluppo Basilicata S.p.A. alla PEC del proponente indicata in domanda. La PEC dovrà appartenere ed essere direttamente riconducibile al proponente/Destinatario Finale.
12. Il proponente (o il referente nel caso di cui al precedente comma 6) dovrà altresì riscontrare le comunicazioni di cui al precedente comma 11, nei tempi e nei modi ivi previsti nelle specifiche comunicazioni.
13. Le comunicazioni prodotte nella fase di valutazione della domanda, di monitoraggio e rendicontazione del finanziamento, comprensive della eventuale documentazione allegata, dovranno essere caricate dal proponente sulla piattaforma informatica "Centrale Bandi", nella sezione "my page" dedicata alla propria istanza. In ogni caso dovrà essere inviata a Sviluppo Basilicata S.p.A. una comunicazione tramite PEC dell'avvenuto caricamento, utilizzando l'indirizzo PEC microcreditofse2014-2020@pec.sviluppobasilicata.it oppure altro indirizzo PEC comunicato da Sviluppo Basilicata S.p.A.. In tutte le comunicazioni intercorrenti tra il proponente ed il Soggetto Gestore dovrà necessariamente essere riportato il numero di istanza della domanda e la dicitura "Microcredito B - DGR n. 1266 del 30 novembre 2018 e ss.mm.ii."

Art. 11

Documentazione richiesta

1. Alla domanda compilata on line va allegata, mediante caricamento sulla piattaforma Centrale Bandi, la seguente documentazione:
 - a) scheda tecnica secondo il format di cui all'**allegato C** al presente Avviso che dovrà essere firmata digitalmente dal proponente/referente della costituenda iniziativa o rappresentante legale dell'impresa candidata;
 - b) copia dei preventivi di spesa dei beni d'investimento con indicazione delle caratteristiche tecniche degli stessi;
 - c) per le consulenze oltre ai preventivi, la documentazione dovrà essere corredata anche dal curriculum vitae dei professionisti da coinvolgere nell'attività e dall'indicazione dei parametri utilizzati per il calcolo del compenso previsto per ogni tipologia di servizio offerto;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal proponente/referente della costituenda iniziativa o rappresentante legale dell'impresa candidata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante le ulteriori

agevolazioni richieste/ottenute sul medesimo investimento, secondo il format di cui all'**allegato D1/D2**¹⁶ al presente Avviso.

2. Nel caso di imprese già costituite, alla domanda compilata on line va allegata anche la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'impresa candidata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante gli aiuti "de minimis" eventualmente ricevuti, secondo il format di cui all'**allegato E** al presente Avviso che dovrà essere firmata digitalmente dal proponente/referente;
 - b) ultimo bilancio approvato ovvero ultimi due rendiconti annuali approvati relativi agli ultimi due esercizi precedenti la data di inoltro della domanda on line.

Art. 12

Valutazione delle domande

1. Le domande saranno esaminate fino a concorrenza della dotazione finanziaria secondo l'ordine indicato al precedente art. 10, comma 8.
2. La valutazione delle domande di agevolazione prevede:
 - a) una **verifica formale** finalizzata a controllare:
 - a.1) la regolare sottoscrizione della domanda on line da parte del proponente (rif. art. 10, comma 5 e 6 dell'Avviso);
 - a.2) presenza della documentazione di cui al precedente art. 11, redatta, in conformità agli schemi ivi richiamati;
 - a.3) la sussistenza dei requisiti di accoglibilità dei progetti di impresa candidati con riferimento alle tipologie di iniziative ed ai settori di attività di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5 dell'Avviso;
 - a.4) la sussistenza dei requisiti di accesso dei soggetti destinatari di cui all'art. 3 dell'Avviso;
 - a.5) che ciascun proponente abbia presentato una sola domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso, fatti salvi i casi di rinuncia o rigetto delle precedenti candidature di cui all'art. 10 comma 9 dell'Avviso.Il mancato rispetto di quanto previsto al precedente punto a.1) comporta l'esclusione della domanda.
 - b) una **verifica di merito** finalizzata:
 - b.1) alla valutazione di fattibilità economico finanziaria del progetto candidato mediante l'assegnazione dei punteggi di cui al successivo art. 13 ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità;
 - b.2) all'ammissibilità delle spese previste nel progetto candidato, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 8;

¹⁶ In tale fase la dichiarazione D1 dovrà essere presentata in caso di costituenda attività economica mentre la dichiarazione D2 dovrà essere presentata dalle attività economiche esistenti.

- b.3) alla determinazione dell'importo del microcredito concedibile, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 7.
3. Saranno ammesse al finanziamento, nei limiti della dotazione finanziaria, le domande che superino sia la verifica formale che la verifica di merito.
 4. Sviluppo Basilicata S.p.A., durante la verifica formale e di merito, potrà procedere a convocare il proponente e gli altri soggetti interessati al programma candidato al fine di approfondirne i contenuti. Sviluppo Basilicata S.p.A. potrà inoltre richiedere al proponente eventuali chiarimenti ed integrazioni documentali nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 11. Il proponente dovrà inoltrare a Sviluppo Basilicata S.p.A. le osservazioni e la documentazione integrativa nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 commi 12 e 13 dell'Avviso ed entro i termini ivi previsti..
 5. La mancata presentazione del/i proponente/i alla convocazione oppure la mancata produzione dei chiarimenti richiesti, entro il termine stabilito, determinerà la valutazione sulla base della documentazione originariamente presentata.
 6. Le domande che non abbiano superato la verifica formale o di merito saranno dichiarate rispettivamente inaccoglibili e inammissibili, nel rispetto della Legge 241/1990, dandone comunicazione al proponente nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 11. Il proponente dovrà inoltrare a Sviluppo Basilicata S.p.A. le eventuali osservazioni e la relativa documentazione a supporto nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 commi 12 e 13 dell'Avviso.
 7. Saranno effettuati controlli a campione sulle domande proposte per l'ammissione¹⁷ al finanziamento, sui dati dichiarati dal proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'articolo 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 dello stesso, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza della domanda candidata sul presente Avviso Pubblico.
 8. Per le domande rientranti nel campione di cui al precedente comma 7, l'ammissione alle agevolazioni è subordinata alla positiva conclusione delle relative verifiche;
 9. La delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni di cui al precedente comma 3 è adottata da Sviluppo Basilicata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione per integrazioni come previsto al precedente comma 4, nei casi di controllo delle dichiarazioni di cui al precedente comma 8 e nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13

Soglie minime di ammissibilità

1. A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio risultante dalla somma dei punti assegnati sulla base dei criteri indicati nelle tabelle di seguito riportate a seconda del caso che ricorre. La soglia minima da raggiungere è di 35/70 punti di cui almeno 20 punti riferiti alla "qualità del progetto candidato e redditività potenziale" (criterio 1) e almeno 6 punti riferiti a "elementi economici e finanziari" (criterio 4).

¹⁷ Di cui all'art. 14 comma 1 dell'Avviso.

Criterio	Punteggio
<i>Per 0 (zero) si intende informazione nulla e per 10 informazione completa ed esaustiva /requisito pienamente sussistente</i>	
1 - Qualità del progetto candidato e redditività potenziale	
1.1 Aspetti caratterizzanti la proposta progettuale per il quale viene chiesto il finanziamento in riferimento ai servizi che si intendono consolidare o di quelli che si intendono avviare.	da 0 a 10
1.2 Funzionalità e coerenza dell'investimento previsto rispetto al progetto candidato e cantierabilità dello stesso.	da 0 a 10
1.3 Opportunità di mercato e prospettive di sviluppo, in riferimento ai servizi offerti e che si intendono offrire e all'area geografica servita	da 0 a 10
1.4 Coerenza e sostenibilità delle previsioni economico-finanziarie	da 0 a 10
2 – Qualità dell'organizzazione	
2.1. Qualità, idoneità ed esperienza delle professionalità proposte per l'implementazione del progetto. In particolare nel caso di : <ul style="list-style-type: none"> • <u>creazione di una nuova attività economica</u>, sarà valutata la coerenza tra il profilo del proponente/i e l'iniziativa candidata; • <u>consolidamento di un'attività economica esistente</u>, sarà valutata la coerenza delle precedenti esperienze con l'iniziativa candidata. 	da 0 a 10
3 – Innovazione e trasferibilità	
3.1 Aspetti innovativi dei prodotti/servizi offerti e replicabilità delle innovazioni proposte.	da 0 a 10
4. – Elementi economici e finanziari	
4.1. Capacità di rimborso del finanziamento.	da 0 a 10
max	70
Punteggio minimo	35

Art. 14

Concessione ed erogazione del finanziamento

1. Ai proponenti le cui domande abbiano superato positivamente la verifica formale e di merito, Sviluppo Basilicata S.p.A. comunicherà il relativo esito con indicazione delle spese ammissibili, di quelle non ammissibili e del microcredito concedibile nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 11.

2. Sviluppo Basilicata S.p.A. inviterà contestualmente i proponenti diversi da quelli già costituiti, a costituirsi in una delle forme societarie previste dall'art. 3 dell'Avviso e nel rispetto delle quote¹⁸ e dei ruoli previsti per ciascun proponente indicati in fase di candidatura.
3. Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà altresì a richiedere la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, dal titolare/legale rappresentante dell'impresa costituitasi, attestante l'avvenuta iscrizione alla CCIAA¹⁹;
 - b. titolo di disponibilità dell'immobile in cui verrà realizzato il programma d'investimento oggetto di domanda in corso di validità. La conformità all'originale deve essere resa tramite dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante;
 - c. dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell'impresa attestante il conto corrente dedicato alle transazioni connesse al microcredito con indicazione del/i soggetti/o titolato/i a operare sul conto corrente dedicato;
 - d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante le ulteriori agevolazioni richieste/ottenute sul medesimo investimento, secondo il format di cui all'**Allegato D2** al presente Avviso.
4. La documentazione di cui al comma 3 del presente articolo dovrà essere prodotta entro 45 giorni dal ricevimento della relativa richiesta nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 10, commi 12 e 13.
5. Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà ad adottare la delibera di concessione del finanziamento dopo aver acquisito la documentazione indicata al precedente comma 3, effettuato le pertinenti verifiche, accertato, ove previsto, la regolarità contributiva, espletato ogni eventuale altra verifica prevista dalla normativa di riferimento e compiuto gli adempimenti previsti dal Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).
6. Ai soggetti ammessi al finanziamento (di seguito Destinatari Finali), Sviluppo Basilicata S.p.A. comunicherà, nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 11, gli estremi della delibera di ammissione, invitandoli a sottoscrivere il contratto di finanziamento presso gli uffici di Sviluppo Basilicata S.p.A.. La sottoscrizione potrà avvenire anche mediante firma digitale.
7. Il contratto di finanziamento conterrà, tra l'altro:
 - l'importo del finanziamento accordato,
 - l'entità dell'ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) associata²⁰,
 - il dettaglio del programma di spesa finanziato con indicazione delle spese ammissibili,
 - il piano di ammortamento,
 - le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento,
 - l'indicazione degli obblighi del Destinatario Finale e delle cause di revoca del finanziamento erogato, nonché indicazioni circa la gestione dei ritardi nel rimborso delle rate, le modalità di recupero del

¹⁸ Con riferimento alle società di persone, società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata.

¹⁹ Nel caso di costituenda attività la stessa dovrà iscriversi nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente ovvero, ove ricorra, nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.).

²⁰ L'Equivalente Sovvenzione Lorda sarà calcolata sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione e corrispondenti al tasso di riferimento fissato dalla UE ai sensi della "Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione" (2008/C 14/02).

finanziamento in caso di revoca delle agevolazioni oppure in caso di morosità con conseguente risoluzione del contratto di finanziamento e relativa decadenza del beneficio del termine,

- del codice COR (Codice Identificativo dell’Aiuto),
 - eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa, comunitaria, nazionale o regionale, non espressamente previsti nel presente Avviso Pubblico.
8. Una copia del contratto di finanziamento dovrà essere sottoscritta per accettazione dal Destinatario Finale e consegnata a Sviluppo Basilicata S.p.A., entro 10 giorni dalla notifica della comunicazione di cui al precedente comma 6, unitamente al piano di ammortamento del finanziamento,. Il medesimo conto corrente dovrà essere intestato esclusivamente al Destinatario Finale del Microcredito e utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma di investimento finanziato. La sottoscrizione potrà avvenire anche mediante firma digitale.
 9. L’erogazione del finanziamento avverrà in un’unica soluzione mediante bonifico di accredito sul c/c bancario (o postale) dedicato, previa acquisizione della documentazione di cui al precedente comma 8 e dopo aver effettuato le pertinenti verifiche - ove previsto - della normativa antimafia e della regolarità contributiva.
 10. A seguito dell’erogazione, Sviluppo Basilicata S.p.A. provvede a registrare gli estremi del Destinatario Finale sulla piattaforma informatica di rendicontazione delle spese del PO FSE Basilicata 2014-2020 “SIRFO” e a comunicare al Destinatario Finale l’avvenuto accredito.

Art. 15

Rendicontazione delle spese di investimento

1. Il Destinatario Finale deve ultimare l’investimento e avviare l’attività²¹ (laddove ricorre) entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del microcredito, dandone comunicazione a Sviluppo Basilicata S.p.A. nei successivi 30 giorni unitamente alla trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese di seguito elencate:
 - a. fatture e altri documenti aventi eguale valore probatorio relative a tutte le spese sostenute, complete della dicitura “Titolo di spesa relativo all’Avviso Microcredito B - Fondo Microcredito FSE 2014-2020 di cui DGR Basilicata n. 1266 del 30 novembre 2018 e ss.mm.ii. e Delibera AU di Sviluppo Basilicata S.p.A. n. 147 del 29/07/2019”;
 - b. dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori di beni e servizi per ciascuna fattura rendicontata secondo il format di cui all’**Allegato F** all’Avviso. Le dichiarazioni liberatorie dovranno essere firmate digitalmente dai soggetti fornitori oppure in copia conforme all’originale;
 - c. estratto del conto corrente bancario (o postale) dedicato, da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
 - d. documentazione fotografica degli eventuali acquisti di beni materiali e delle parti di opere murarie realizzate e rendicontate;
 - e. con riferimento ai beni immateriali occorre presentare documentazione atta a dimostrare l’investimento effettuato. In particolare occorre presentare copia delle licenze, della certificazione acquisita, della documentazione probatoria del brevetto acquisito e delle relazioni dettagliate dei risultati ottenuti dalle consulenze. Queste ultime devono essere complete del curriculum vitae dei professionisti, dettaglio giornate-uomo con indicazione, per ogni giornata, dell’attività svolta e dei professionisti coinvolti;

²¹ Come rilevabile dalla CCIAA.

- f. la perizia tecnica asseverata a certificazione delle effettive spese sostenute ad ultimazione dell'investimento secondo il format di cui all'**Allegato G** all'Avviso, redatta da un professionista abilitato e iscritto al relativo Albo di appartenenza, estraneo all'impresa Destinataria Finale;
 - g. nel caso in cui il programma di investimento finanziato comprenda la realizzazione di opere murarie e assimilate ed altri interventi per i quali è prevista la procedura di C.I.L., S.C.I.A. e/o permesso di costruire occorre presentare documentazione attestante la fine dei lavori presentata alla Pubblica Amministrazione competente;
 - h. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal venditore del bene usato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dallo stesso, attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo regionale, nazionale o europeo e se gli stessi siano o meno conformi alle norme e agli standard pertinenti (*solo in caso di acquisto di beni usati*), secondo il format di cui all'**Allegato H**.
2. La comunicazione di ultimazione dell'investimento e di rendicontazione delle relative spese deve avvenire nelle forme e con le modalità di cui al precedente articolo 10, commi 12 e 13.
 3. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa saranno effettuati mediante:
 - a. verifica documentale su tutte le domande ammesse a finanziamento e che avranno comunicato l'ultimazione dell'investimento unitamente alla trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese;
 - b. sopralluogo presso la sede in cui è stato realizzato l'investimento su un campione delle domande ammesse a finanziamento che avranno comunicato l'ultimazione dell'investimento unitamente alla trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese.
 4. Nel corso dei controlli di cui ai precedenti commi 1 e 3 saranno accertati anche il completamento, l'ammissibilità, la congruità e la funzionalità degli investimenti realizzati rispetto a quanto previsto in domanda di ammissione. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio di Sviluppo Basilicata S.p.A., potranno comportare l'eventuale decurtazione delle singole spese ammissibili e la conseguente rettifica e rideterminazione delle stesse.
 5. A seguito delle verifiche di cui al precedente comma 4 sarà comunicato al Destinatario Finale il dettaglio delle spese rendicontate con indicazione di quelle ammesse e l'entità dell'ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) definitivamente associata.

Art. 16

Rendicontazione delle spese di funzionamento e gestione

1. Le spese di funzionamento e gestione possono essere sostenute fino al termine di 12 mesi dalla data di erogazione del microcredito e devono essere rendicontate, nei successivi 30 giorni, allegando alla documentazione di spesa di seguito elencata:
 - a. fatture e altri documenti aventi eguale valore probatorio relativa a tutte le spese sostenute, completa della dicitura "*Titolo di spesa rendicontato a valere sull'Avviso Microcredito B Fondo Microcredito FSE 2014-2020 di cui alla DGR Basilicata n. n. 1266 del 30 novembre 2018 e ss.mm.ii. e Delibera AU di Sviluppo Basilicata S.p.A. n. 147 del 29/07/2019*;
 - b. estratto di conto corrente bancario (o postale) dedicato, da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori.

2. La rendicontazione delle spese di funzionamento e gestione potrà avvenire anche in concomitanza con la rendicontazione delle spese di investimenti di cui all'art. 15 del presente Avviso e comunque entro il termine massimo di 12 mesi, fissato al comma 1 del presente articolo.
3. La rendicontazione delle spese, da presentare entro i termini di cui al precedente comma 1, deve avvenire nelle forme e con le modalità di cui al precedente articolo 10, commi 12 e 13.
4. La verifica delle spese di cui al precedente comma 1 sarà effettuata su tutte le domande ammesse a finanziamento e che avranno trasmesso la rendicontazione delle spese di funzionamento e gestione. Tale verifica potrà comportare l'eventuale decurtazione delle singole spese ammissibili e la conseguente rettifica e rideterminazione, con conseguente recupero delle risorse erogate e non utilizzate per le finalità previste.
5. Durante tale verifica si terrà conto delle spese effettivamente sostenute sia con riferimento a quelle di investimento che di gestione e sarà possibile procedere a compensazione tra le due categorie di spesa, comunque nel rispetto dei massimali previsti all'art. 8 comma 2.
6. A seguito delle verifiche di cui al precedente comma 4 sarà comunicato al Destinatario Finale il dettaglio delle spese rendicontate con indicazione di quelle ammesse e l'entità dell'ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) definitivamente associata.

Art. 17

Obblighi

1. Il Destinatario finale del microcredito è obbligato a:
 - a. sottoscrivere il contratto di finanziamento e a trasmettere lo stesso a Sviluppo Basilicata S.p.A. così come previsto dall'art. 14, commi 6 e 8 dell'Avviso; Sviluppo Basilicata S.p.A., per motivate esigenze, su apposita richiesta del Destinatario Finale, può differire tale termine;
 - b. ultimare l'investimento e avviare l'attività (laddove ricorre) entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del microcredito, dandone comunicazione a Sviluppo Basilicata S.p.A. entro i successivi 30 giorni. Sviluppo Basilicata S.p.A., per motivate esigenze, su apposita richiesta del destinatario finale, può differire tale termine;
 - c. rendicontare le spese di gestione sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data di erogazione del Microcredito, dandone comunicazione a Sviluppo Basilicata S.p.A. entro i successivi 30 giorni;
 - d. richiedere a Sviluppo Basilicata S.p.A. l'autorizzazione alla variazione sostanziale dei contenuti (tipologia beni, modalità di esecuzione etc) del progetto ammesso con delibera di concessione del finanziamento. Le richieste di variazione devono avvenire nelle forme e con le modalità di cui al precedente articolo 10, commi 12 e 13;
 - e. in caso di autorizzazione alla variazione di cui alla precedente lettera d) del presente comma, a sottoscrivere la modifica del contratto di finanziamento e a trasmettere lo stesso a Sviluppo Basilicata S.p.A. caricando il documento sulla piattaforma informatica "centrale bandi", nella sezione "my page" della propria istanza;
 - f. realizzare l'investimento nell'unità locale indicata nella domanda di agevolazione che deve necessariamente essere ubicata nel territorio della Regione Basilicata;
 - g. produrre la documentazione prevista nel contratto o richiesta da Sviluppo Basilicata S.p.A. nel corso del procedimento amministrativo;
 - h. restituire il finanziamento secondo il piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento, entro la fine di ogni mese tramite bonifico bancario (singolo o ripetitivo) o altra modalità tracciabile;

- i. restituire a Sviluppo Basilicata S.p.A. il finanziamento non utilizzato per le finalità previste dal presente Avviso e indicate nel modulo di domanda e documentazione ad essa allegata, relativo a spese non ammissibili a seguito di provvedimento di revoca parziale di cui all'art. 18, comma 3 del presente Avviso;
- j. rendersi disponibile, fino a 3 anni successivi alla chiusura del Programma Operativo FSE 2014-2020, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da parte della Regione Basilicata, di Sviluppo Basilicata S.p.A.;
- k. assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche, da parte di da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A. e della Regione Basilicata, con la presenza del personale interessato e agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle verifiche in loco;
- l. fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste da Sviluppo Basilicata S.p.A. e/o dalla Regione Basilicata entro i termini fissati;
- m. non utilizzare il microcredito per finalità diverse da quelle previste nel progetto ammesso;
- n. autorizzare Sviluppo Basilicata S.p.A. ad alimentare banche dati per la verifica dell'affidabilità creditizia (CRIF, CERVED, etc) indicando il nominativo del Destinatario Finale con i dati relativi al finanziamento in essere, sulla base delle modalità previste dalle stesse banche dati;
- o. installare una "Vetrofania" nella sede in cui verrà svolta l'attività che contenga i riferimenti della misura agevolativa e il logo del PO FSE Basilicata 2014-2020. Nel caso di attività per le quali non è richiesta una sede fissa, la stessa verrà installata su una delle attrezzature oggetto di finanziamento da concordare in fase di stipula del contratto con Sviluppo Basilicata S.p.A.. La vetrofania verrà consegnata da Sviluppo Basilicata al momento della stipula del contratto di finanziamento;
- p. indicare sul proprio sito web, pagina facebook ed altri strumenti social (ove esistenti) che l'operazione è stata realizzata con il sostegno dell'Unione Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE) nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020;
- q. rispettare, ove ricorra, gli obblighi di pubblicità previsti dall'art.115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare i Destinatari Finali sono informati del cofinanziamento dell'Unione Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE) nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020 e che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303 del 20/12/2013;
- r. rispettare gli obblighi previsti dalla Legge 124/2017 e ss.ii.mm., art. 1, comma 125 e seguenti, esponendo nel proprio bilancio le agevolazioni ricevute con indicazione nella nota integrativa dei criteri di contabilizzazione ovvero pubblicare le medesime informazioni sul proprio sito internet o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. L'inosservanza degli obblighi previsti dai commi 125 e 125-bis del citato art. 1 della L. 124/2017 e ss.ii.mm. sarà sanzionata ai sensi del comma 125-ter del citato comma 1 della L. 124/2017 e ss.ii.mm.
- s. iscriversi,²² ovvero trasmigrare,²³ nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017, a seguito dell'operatività dello stesso. L'avvenuta iscrizione ovvero trasmigrazione dovrà avvenire entro il termine di presentazione della rendicontazione delle spese di funzionamento e gestione di cui all'art. 16 comma 1 dell'Avviso e sarà controllata in occasione della verifica della documentazione delle spese di funzionamento e gestione di cui all'art. 16 dell'Avviso;

²² Nel caso di istanza presentata da proponente non ancora iscritto al competente registro regionale;

²³ Nel caso di istanza presentata da proponente già iscritto al competente registro regionale.

- t. nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, devono essere iscritte ad uno dei registri²⁴ della Regione Basilicata previsti dalle normative di settore alla data di presentazione della rendicontazione delle spese di funzionamento e gestione di cui all'art. 16 comma 1 dell'Avviso. L'avvenuta iscrizione sarà controllata in occasione della verifica della documentazione delle spese di funzionamento e gestione di cui all'art. 16 dell'Avviso;
- u. conservare la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al progetto ammesso a finanziamento e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, fino a 3 anni successivi alla chiusura del Programma Operativo FSE 2014-2020; la documentazione deve essere conservata sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Il Destinatario Finale si obbliga, inoltre, a consentire, entro il termine su indicato, eventuali controlli e ispezioni da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A., della Regione Basilicata, della Commissione Europea e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati al fine di verificare il corretto utilizzo dei Fondi;
- v. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale, comprese le norme sugli aiuti di Stato nonché la normativa ambientale e la legislazione sulle pari opportunità;
- w. i destinatari si impegnano a rispondere ad eventuali questionari, resi in forma anonima, sul Fondo Sociale Europeo, sull'Unione europea e sull'iniziativa;
- x. rispettare, ove ricorra, la normativa di cui alla DGR Basilicata 194/2017 e la DGR Basilicata 217/2018 in materia di autorizzazione socio-assistenziale e socio sanitaria. Le relative autorizzazioni dovranno essere ottenute entro il termine di presentazione della rendicontazione delle spese di funzionamento e gestione di cui all'art. 16 comma 1 dell'Avviso e saranno controllate in occasione della verifica della documentazione delle spese di funzionamento e gestione di cui all'art. 16 dell'Avviso.

Art. 18

Decadenza, revoca e recupero delle somme erogate

1. Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. all'adozione di provvedimenti di decadenza nei casi di seguito indicati:
 - a. non veridicità di quanto dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in qualsiasi momento del procedimento amministrativo di cui trattasi, emersa a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R. 445/2000, così come previsto all'art. 12, comma 7 del presente Avviso;
 - b. mancata produzione da parte del Destinatario Finale della documentazione propedeutica alla delibera di concessione di cui all'art. 14 comma 3 dell'Avviso e nei termini previsti dall'art. 14 comma 4 dell'Avviso;
 - c. in caso di esito negativo della verifica della documentazione di cui all'art. 14 comma 3 dell'Avviso e/o della regolarità contributiva e/o del rispetto del massimale di agevolazione "de minimis" attraverso la consultazione della banca dati RNA di cui all'art. 14, comma 5 dell'Avviso, propedeutiche all'adozione della delibera di concessione.
2. Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e all'adozione di provvedimenti di revoca totale nei casi di seguito indicati nonché nelle ipotesi previste nel contratto di finanziamento:

²⁴ Come elencati all'art. 3 comma 2 punto 2.1.2) dell'Avviso.

- a. qualora il finanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatti o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, di cui si acquisisca conoscenza successivamente alla sua erogazione;
 - b. mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o mancata trasmissione dello stesso a Sviluppo Basilicata S.p.A. nei modi e nei termini previsti dall'art. 14 commi 6 e 8 dell'Avviso, salvo quanto previsto all'art. 17, comma 1 lettera a) dell'Avviso;
 - c. mancata realizzazione dell'investimento ammesso, comprensivo delle eventuali variazioni e proroghe approvate da Sviluppo Basilicata S.p.A., entro i termini di cui all'art. 17 comma 1 lettera b) dell'Avviso;
 - d. mancata realizzazione dell'investimento in un'unità locale ricadente nel territorio della Regione Basilicata;
 - e. qualora entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del microcredito, o entro il termine differito con apposita autorizzazione di Sviluppo Basilicata S.p.A., il programma di investimento ammesso al finanziamento sia completato solo parzialmente e lo stesso non risulti organico e funzionale;
 - f. mancato avvio dell'attività ammessa al finanziamento entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del Microcredito, o entro il termine eventualmente differito con apposita autorizzazione di Sviluppo Basilicata S.p.A.;
 - g. nel caso di eventuali irregolarità sulle spese rendicontate e cofinanziate accertate e segnalate dall'Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza;
 - h. destinazione del microcredito a finalità diverse rispetto a quelle contemplate nel progetto ammesso;
 - i. mancata iscrizione ovvero trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 entro il termine previsto dall'art. 17 comma 1 lettera s) dell'Avviso;
 - j. mancata iscrizione ad uno dei registri della Regione Basilicata previsti dalle normative di settore entro il termine previsto dall'art. 17 comma 1 lettera t) dell'Avviso;
 - k. mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente Avviso che possa compromettere il raggiungimento delle finalità previste dallo stesso e dal PO FSE 2014-2020;
 - l. mancato rispetto della normativa antimafia.
3. Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., all'adozione di provvedimenti di revoca parziale del finanziamento nei casi di seguito indicati nonché nelle ipotesi previste nel contratto di finanziamento:
- a. in caso di investimento parzialmente completato e nel caso in cui lo stesso risulti organico e funzionale, l'investimento realizzato verrà ritenuto ammissibile e gli importi del finanziamento non utilizzati per le finalità previste (investimenti) saranno recuperati mediante una revoca parziale delle agevolazioni pari al suddetto importo non utilizzato, salvo eventuali conguagli con le spese di gestione così come previsto dall'art. 16 comma 5 dell'Avviso;
 - b. nel caso in cui le spese di gestione ammesse al finanziamento non vengano effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data di erogazione del microcredito;
 - c. qualora le singole spese oggetto del progetto ammesso al finanziamento abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiore a quella prevista dal presente Avviso o a situazioni di sovra finanziamento, così come disciplinato dall'art. 9 del presente Avviso.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3 si procederà alla revoca parziale delle agevolazioni, con conseguente recupero dell'importo del microcredito erogato e non utilizzato per le finalità previste o relativo a spese non

ritenute ammissibili. La delibera di revoca parziale dovrà procedere alla determinazione del finanziamento definitivamente ammesso, delle somme da recuperare e alla rideterminazione del piano di ammortamento.

5. In caso di rinuncia al Microcredito, il destinatario finale è tenuto ad inviare a Sviluppo Basilicata S.p.A. una comunicazione, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, comma 13 dell'Avviso. Nel caso in cui la rinuncia intervenga successivamente all'erogazione del Microcredito, il destinatario finale sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare dello stesso, maggiorato degli interessi legali e di una frazione dell'ESL, commisurata al periodo di effettiva fruizione del microcredito ovvero dalla data di erogazione fino alla data di completa restituzione.
6. In tutti i casi di revoca, che intervenga dopo l'erogazione del Microcredito, il destinatario finale sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del finanziamento ricevuto, al netto delle eventuali rate già rimborsate e maggiorato degli interessi legali e di una frazione dell'ESL commisurata al periodo di effettiva fruizione del Microcredito, calcolato dalla data di erogazione fino alla data di completa restituzione.
7. In caso di revoca delle agevolazioni, Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà al recupero dell'importo di cui al precedente comma 6, anche mediante il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.lgs 123/1998.
8. La procedura di recupero in via stragiudiziale sarà effettuata da Sviluppo Basilicata S.p.A..

Art. 19

Rimborso Microcredito

1. La restituzione del microcredito potrà avvenire in 60 rate mensili costanti posticipate per i microcrediti di importo inferiore o uguale a € 20.000,00 mentre per i microcrediti superiori a € 20.000,00 la restituzione potrà avvenire in 72 rate, tramite bonifico bancario (singolo o ripetitivo), o altra modalità tracciabile, indicando nella causale dello stesso il numero della pratica (id pratica ed estremi del destinatario finale) e il numero della rata a cui si riferisce. Il rimborso del finanziamento potrà avvenire anche con rate mensili posticipate crescenti²⁵, sulla base del piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento.
2. La scelta sulla modalità di rimborso delle rate (costanti o crescenti) sarà effettuata dal proponente in fase di presentazione della domanda e riportata nel contratto di finanziamento.
3. Sviluppo Basilicata S.p.A. con cadenza annuale invierà al Destinatario Finale una comunicazione, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui all'art. 10 comma 11, con l'indicazione dell'importo pagato, dell'importo del debito residuo e delle rate rimanenti (scadenze e importi).

Art. 20

Mancato rimborso del Microcredito

1. Nel caso di mancato rimborso di almeno sei rate consecutive o di dodici rate anche non consecutive, Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà ad avviare le procedure necessarie al recupero anche coattivo del credito.
2. Sviluppo Basilicata S.p.A. valuterà eventuali proposte di dilazione di pagamento delle rate scadute e non pagate dal Destinatario Finale.
3. Salvo il perfezionamento di accordi di cui al precedente punto 2, Sviluppo Basilicata S.p.A. invierà una intimazione di pagamento delle rate scadute e non pagate, accordando al Destinatario Finale un termine per provvedere, il cui mancato rispetto comporterà la risoluzione del contratto di finanziamento con conseguente

²⁵ L'importo annuale da restituire sarà crescente negli anni e lo stesso sarà suddiviso in 12 rate mensili di pari importo.

decadenza dal beneficio del termine e l'obbligo a rimborsare in unica soluzione l'intero importo del debito residuo, comprensivo delle rate scadute e non pagate.

4. Qualora il Destinatario Finale non provveda al pagamento dell'intero importo richiesto con l'intimazione di pagamento, Sviluppo Basilicata S.p.A. avvierà le azioni legali per il recupero del credito.
5. Sviluppo Basilicata S.p.A. potrà valutare eventuali proposte transattive e/o dilazioni do pagamento per porre fine alla lite.
6. In caso di risoluzione del contratto di finanziamento Sviluppo Basilicata S.p.A. potrà procedere al recupero del credito relativo alle somme erogate mediante il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.lgs 123/1998.
7. La procedura di recupero in via stragiudiziale sarà effettuata da Sviluppo Basilicata S.p.A..

Art. 21

Monitoraggio Destinatario Finale

1. Sviluppo Basilicata S.p.A. assicurerà al destinatario finale un supporto, decorrente dalla stipula del contratto di finanziamento del microcredito fino alla conclusione dell'investimento ed alla rendicontazione del saldo gestione, finalizzato all'efficiente utilizzo delle agevolazioni finanziarie. Tale accompagnamento intende garantire il corretto approccio procedurale del destinatario finale nella gestione del finanziamento ricevuto sia nella realizzazione dell'investimento che nell'adempimento degli obblighi amministrativi.
2. L'attività di supporto sarà garantita attraverso moduli formativi finalizzati al corretto utilizzo della piattaforma informatica "Centrale Bandi" per la trasmissione della documentazione di rendicontazione, alla individuazione della documentazione da utilizzare, e e alla indicazione delle procedure per le richieste di proroghe, variazione degli investimenti, richiesta di rimodulazione delle rate da restituire e al rispetto delle relative tempistiche.

Art. 22

Responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa a cui è attribuito il procedimento di concessione di cui al presente Avviso e presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi è Sviluppo Basilicata S.p.A., Centro Direzionale snc - Z.I. Tito (PZ).

Art. 23

Privacy

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A., in qualità di "Titolare" e "Contitolare" del trattamento, sono tenuti fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. è lecito ai sensi dell'art. 6 "Liceità del trattamento" e non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica oggetto della presente domanda. In mancanza delle informazioni richieste non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

3. Finalità del trattamento e basi giuridiche

I dati personali sono trattati per dare esecuzione alla procedura in oggetto, al fine di poter istruire le domande di partecipazione e gestire tutte le fasi di detta procedura (istruttoria, controlli, monitoraggio delle iniziative) e per effettuare valutazioni di tipo statistico.

Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del GDPR e dall'art. 2 octies del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Per tali finalità non è necessario alcun consenso da parte sua.

Inoltre, con la sua autorizzazione, che le richiediamo in calce alla presente, Sviluppo Basilicata S.p.A. potrà utilizzare alcune informazioni che la riguardano, per informarla – anche attraverso l'uso della posta cartacea e del canale telefonico e/o telematico - in merito in eventi, seminari, e/o iniziative promosse e/o gestite dalla Società che potrebbero essere di suo interesse.

Le principali basi giuridiche del trattamento sono rappresentate: dal Titolo IV "Strumenti finanziari" del Regolamento (UE) 1303/2013 così come modificato dal Regolamento (UE) 1046/2018; dal Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo; Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Basilicata, così come modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018; dalla D.G.R. n. 1083 del 27 settembre 2016 mediante la quale la Giunta regionale approva il "Nuovo schema di accordo quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.P.A.", al fine di definire il regime degli affidamenti da parte della Regione Basilicata alla predetta Società quale soggetto in house della Regione medesima; dalla DGR 1266/2018 "PO FSE BASILICATA 2014-2020 -Istituzione Fondo Microcredito FSE 2014-2020- individuazione del Soggetto gestore.

4. Modalità di trattamento e conservazione dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali saranno trattati dai dipendenti della Regione Basilicata e di Sviluppo Basilicata S.p.A., in qualità di autorizzati/incaricati del trattamento, solo per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità sopra menzionate, per finalità connesse all'adempimento di obblighi contabili e di legge, per consentire al Titolare e al Contitolare la difesa dei propri diritti ed, in ogni caso fino al compimento degli adempimenti previsti dall'Avviso Pubblico e nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

Solo, per le finalità informative, i dati personali saranno trattati fino alla revoca del suo consenso.

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Basilicata e della società Sviluppo Basilicata S.p.A.. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A., previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo

livello di protezione. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata e a Sviluppo Basilicata S.p.A., nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale della Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A..

Inoltre, i dati personali saranno utilizzati per le verifiche sul possesso dei requisiti e/o controllo prevenzioni frodi e/o comunicazioni a centrali rischi presso altre banche dati (es. Cerved/Crif, Basil, Arachne, SIRFO, ecc...).

7. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

8. Diritti dell'Interessato

In qualsiasi momento, contattando la Regione Basilicata e/o Sviluppo Basilicata S.p.A., ai recapiti indicati al successo punto 9 (Contitolari e Responsabili del Trattamento) Lei potrà esercitare i diritti di seguito indicati di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 del GDPR.

9. Contitolari e Responsabili del trattamento

I Contitolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa sono: la Giunta Regionale, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. e la società Sviluppo Basilicata S.p.A. con sede legale in Tito Scalo (PZ), Centro Direzionale Z.I. snc, CAP 85050.

La Regione Basilicata ha designato quale Responsabile del trattamento, il Responsabile dell'Autorità di Gestione PO FSE 2017/13 e 2014/20.

Gli stessi sono responsabili del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla:

- Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e/o per Posta Elettronica Certificata: A00-giunta@cert.regione.basilicata.it) recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP);
- Sviluppo Basilicata S.p.A. per iscritto e/o per Posta Elettronica Certificata: sviluppo@legalmail.it.

10. Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato nell'ambito della candidatura alle agevolazioni dell'Avviso Pubblico avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

11. Responsabile della protezione dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):

- della Regione Basilicata, nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it);

- di Sviluppo Basilicata S.p.A., nominato con la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 138 del 23/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Zona Industriale, Centro Direzionale Z.I., Tito (PZ), IT-85050, (PEC: sviluppoBasilicata@legalmail.it).

Art. 24

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso, nonché le disposizioni in ordine agli obblighi di trasparenza di cui al Regolamento (UE) n.1303/2013.

I documenti che regolano l'attuazione del PO FSE Basilicata 2014/2020 sono disponibili sul sito www.europa.basilicata.it/fse.

Art. 25

Modulistica

La modulistica potrà sarà disponibile sul portale di Sviluppo Basilicata S.p.A. www.sviluppobasilicata.it, e sulla piattaforma "Centrale Bandi" della Regione Basilicata alla sezione dedicata all'Avviso.

Sviluppo Basilicata provvederà ad istituire sul proprio portale www.sviluppobasilicata.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) nella quale saranno fornite le risposte in merito ai dubbi o quesiti inoltrati dai soggetti interessati al seguente indirizzo: infomicrocredito@sviluppoBasilicata.it.

ALLEGATI:

- Allegato A: Codici Ateco 2007 ammissibili
- Allegato B1: Modulo di domanda on line (costituenda)
- Allegato B2: Modulo di domanda on line (costituita)
- Allegato C1: Scheda Tecnica costituenda
- Allegato C2: Scheda Tecnica costituita
- Allegato D1: DSAN su ulteriori agevolazioni richieste - costituenda
- Allegato D2: DSAN su ulteriori agevolazioni richieste/ottenute costituita
- Allegato E: Dichiarazione De Minimis
- Allegato F: Schema di quietanza liberatoria
- Allegato G: Schema di perizia asseverata
- Allegato H: DSAN fornitore per beni usati.